

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Friuli – Venezia Giulia, 14 luglio 1995, n. 256

L'espressione "voti validi", di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, va riferita al numero complessivo dei voti a ciascuna lista o raggruppamento di liste e non va confusa con la "maggioranza assoluta dei voti validi" (articolo 6, comma 4, della legge 81/1993), che è la somma dei voti validi assegnati a ciascun candidato alla carica di sindaco e che, quando supera il 40% (50% prima della modifica apportata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120), comporta l'attribuzione del 60% dei seggi alla lista o alla coalizione di liste collegate al candidato sindaco eletto.

Omissis.

Il ricorrente impugna, nei sensi di cui in epigrafe, detta determinazione, deducendo violazione ed errata applicazione dell'art. 7, sesto comma, della L. n. 81/93 nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, nell'assunto che illegittimamente l'Ufficio intimato abbia assunto come totale dei voti validi il numero complessivo dei voti attribuiti ai candidati Sindaci, anziché il numero complessivo dei voti assegnati a ciascuna lista o raggruppamento di liste.

Omissis.

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti qual è quello di ..., vige infatti un duplice sistema di attribuzione del voto, a seconda che si tratti dell'elezione del Sindaco o di quella del Consiglio comunale.

Invero all'elettore è data, in detti Comuni, la possibilità, prevista dall'art. 6, secondo comma, della L. n. 81/93, di votare per un candidato alla carica di Sindaco e, contemporaneamente, con una delle liste ad esso collegate, ovvero votare per un candidato Sindaco non collegato alla lista prescelta.

Ne consegue, ai sensi della medesima disposizione dell'art. 7, secondo comma, della medesima legge, che il voto per una lista è espresso validamente soltanto attraverso un segno sul contrassegno della lista medesima ovvero, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del D.P.R. 28.4.1993 n. 132, attraverso l'espressione del voto di preferenza per un candidato consigliere, che comporta anche quello per il corrispondente candidato Sindaco, salva diversa espressa designazione.

Ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del prefato decreto, nei Comuni suindicati il voto per il solo candidato Sindaco non comporta, pertanto, voto per la lista o le liste collegate.

La possibilità di votare per il candidato Sindaco di una lista e, contemporaneamente, di votare una lista diversa e quella di esprimere il voto soltanto per il candidato Sindaco, che è coerente conseguenza di un sistema, che privilegia, negli anzidetti Comuni, il voto alla persona piuttosto che quello al partito, comporta la normale non coincidenza dei voti validamente espressi a favore di ciascun candidato Sindaco e, di conseguenza, del loro complesso, e delle liste ad ognuno di essi collegate e, quindi, della loro sommatoria.

Opportunamente pertanto la L. n. 81/93 disciplina separatamente, anche per questa ragione, nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, all'art. 6 le modalità di elezione del Sindaco e, all'art. 7, quelle del Consiglio comunale.

Le due normative, naturalmente, sono, sotto più aspetti, interconnesse e mutuamente dipendenti.

Per quanto qui interessa però sembra al Collegio, per le ragioni finora esposte, che non può darsi lo stesso significato alle locuzioni "maggioranza assoluta dei voti validi" di cui all'art. 6, quarto comma, e "superato il 50% dei voti validi", di cui all'art. 7, sesto comma, della predetta L. n. 81/93.

Premesso infatti che i voti validi sono, in entrambi i casi, quelli assegnati, nel primo ci si riferisce alla maggioranza assoluta della somma dei voti validi, assegnati a ciascun candidato Sindaco che, qualora riportata da uno di essi, determina, come nel caso di specie, la sua elezione al primo turno, mentre nel secondo si riferisce alla percentuale della somma dei voti assegnati a ciascuna lista o gruppo di liste che, qualora sia superiore al 50%, determina l'attribuzione del 60% dei seggi.

Converge con l'interpretazione, testé esposta, anche quella del Ministero dell'interno che, nel paragrafo 20 del modello n. 300-AR, destinato a contenere il verbale dell'Ufficio centrale elettorale nell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con più di 15.000 abitanti recita, nell'ipotesi controversa che "il Presidente dell'Ufficio, dichiara che la lista ... ovvero il gruppo di liste ... ha superato il 50% dei voti validi, avendo riportato n. ... voti validi a fronte di un totale complessivo di n. ... voti validi riportato da tutte le liste o gruppi di liste in tutte le Sezioni del Comune".

Del tutto erroneamente, pertanto, l'Ufficio elettorale predetto, nel verificare se il gruppo di liste, cui appartiene il ricorrente, abbia o meno superato il 50% dei voti validi ha rapportato la cifra elettorale da questo conseguita al totale dei voti validi riportato da tutti i candidati Sindaci e non da tutte le liste.

Il ricorso va perciò accolto, con annullamento in parte qua dell'atto impugnato.

Omissis.